

S C H E M A

**di Contratto di appalto per la fornitura di n. 22.568 traverse in c.a. complete di attacco per rotaie
50 UNI**

TRA

le **FERROVIE APPULO LUCANE S.r.l.** (*Partita IVA n. 05538100727*), in seguito per brevità
indicata come Ferrovie, con sede a Bari in Corso Italia n.8, rappresentata da
nato a il, domiciliato per la carica presso la sede delle Ferrovie
Appulo Lucane S.r.l., nella sua qualità di, avente la facoltà di
sottoscrivere il presente atto,

E

la Società (*Partita IVA n.....*), in seguito indicata per brevità come Società, con
sede a(.....) in....., rappresentata dal Sig....., nato
a..... il....., domiciliato per la carica presso la sede della Società, nella sua qualità
di, avente la facoltà di sottoscrivere il presente atto,

premesse:

- a) che le Ferrovie, con Determina n. deldel Presidente del C.d.A., hanno indetto
la procedura aperta CIG n. 04160821BA per l'appalto della fornitura di n. 22.568 traverse in c.a.
complete di attacco per rotaie 50 UNI per l'importo complessivo a base d'asta di € 1.362.904,00 +
IVA,
- b) che il bando di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea (GUCE)
n..... del e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 5^a Serie speciale
(GURI) n. del, sul Sito web del committente e, per estratto, anche su quotidiani,
- c) che hanno partecipato alla procedura aperta per l'affidamento dell'appalto n. operatori
economici,
- d) che la gara, previa valutazione delle offerte e relative anomalie, è stata definitivamente aggiudicata

con Determina del Presidente del Consiglio di Amministrazione n. in data alla Soc. di la cui offerta pari ad €, è risultata economicamente la più vantaggiosa;

- e) che con lettera prot. n.del è stata comunicata al suddetto aggiudicatario l'avvenuta aggiudicazione definitiva, in pendenza della presentazione da parte dello stesso aggiudicatario delle garanzie e della documentazione prevista negli atti della procedura aperta, nonché dell'acquisizione d'ufficio da parte delle Ferrovie della documentazione di rito atta ad accertare la veridicità di quanto dichiarato, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, dal suddetto operatore economico per la partecipazione alla gara,
- f) che l'aggiudicatario ha presentato le garanzie e la documentazione richieste con la citata lettera e che le stesse sono risultate regolari,
- g) che, in particolare, in merito ai requisiti minimi di ordine speciale per la partecipazione alla gara richiesti nel Bando e nel relativo Disciplinare, l'aggiudicatario ha presentato la documentazione richiesta con la citata lettera delle Ferrovie dalla quale risulta provato quanto dallo stesso dichiarato, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, al riguardo degli stessi requisiti,
- h) che dalla documentazione acquisita d'ufficio dalle Ferrovie circa la verifica di quanto dichiarato dall'aggiudicatario in merito ai requisiti di ordine generale prescritti dall'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. per la partecipazione alla gara non sono risultate dichiarazioni false e che, pertanto, l'operatore economico può eseguire l'appalto,
- i) che dall'informativa della Prefettura di prot. n. in data non risultano sussistere a carico dell'operatore economico cause interdittive di cui all'art. 10 della Legge 31/5/1965, n. 575 e di cui all'art. 4 del D.Lgs. 490/94, ¹

¹ *(nel caso di sottoscrizione del contratto in pendenza dell'accertamento dei requisiti di ordine generale)*
che per motivi di urgenza si rende necessario procedere alla stipula del presente contratto in pendenza dell'accertamento di quanto dichiarato dall'aggiudicatario in merito ai requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del D. lgs. 163/96 e s.m.i.;

(nel caso di sottoscrizione del contratto in pendenza dell'acquisizione del certificato/informativa antimafia)
che per motivi di urgenza si rende necessario procedere alla stipula del presente contratto in pendenza dell'accertamento della regolare posizione dell'aggiudicatario in materia di lotta alla delinquenza mafiosa con la clausola risolutiva prevista dalla stessa normativa;

si conviene e si stipula quanto appresso:

Art. 1 – VALIDITA' DELLA PREMESSA

Quanto citato in premessa e la documentazione relativa alla gara, anche se non espressamente richiamata, formano parte integrante e sostanziale del presente contratto e sono approvate ed accettate incondizionatamente dalle parti.

Art. 2 – OGGETTO DELL'APPALTO

La Società si obbliga a fornire alle Ferrovie n. 22.568 traverse in c.a. complete di attacco per rotaie 50 UNI e a costituire presso i propri impianti deposito fiduciario per un periodo non inferiore a 12 mesi.

L'oggetto del presente contratto dovrà corrispondere ai requisiti e alle modalità indicati e specificati nel

Capitolato tecnico di produzione e fornitura delle Ferrovie accettato dall'impresa in sede di gara.

Art. 3 – SPECIFICHE TECNICHE E CONDIZIONI DELL'APPALTO

Le prestazioni saranno eseguite in particolare alle condizioni e secondo le prescrizioni previste dal Capitolato amministrativo di fornitura (All.) e dai seguenti ulteriori elaborati:

Capitolato tecnico di produzione e fornitura (All.)

Relazione tecnica illustrativa (All.)

Elaborato grafico: sagoma massicciata (All.)

Tracciato delle curve tratta Genzano-Oppido (All.)

Tracciato delle curve tratta Pietragalla-Avigliano Lucania (All.)

..... (All. ...)

che, firmati dalle parti contraenti, si allegano al presente contratto per farne parte integrante e sostanziale (allegare documenti presentati in sede di gara con particolare riferimento all'offerta tecnica:

.....,), estensione garanzia contrattuale minima).

Art. 4 – IMPORTO DEL CONTRATTO

Il prezzo a corpo di fornitura delle traverse in c.a. complete di attacco per rotaie 50 UNI è stabilito in €

..... (euro), oltre € (euro

.....) per IVA al%.

Nel suddetto importo si intendono compresi e compensati tutti gli oneri per dare la fornitura di cui trattasi in conformità delle prescrizioni tecniche e delle condizioni previste per l'esecuzione del presente contratto, ivi compresi tutti gli oneri generali e particolari previsti negli atti di gara e dal presente contratto e relativi allegati.

ART. 5 – QUALITÀ DEI MATERIALI

I materiali oggetto della fornitura devono essere conformi alle normative vigenti ed alle S.T. delle Ferrovie ed esenti da difetti che ne impediscano la loro utilizzazione.

ART. 6 – TERMINI, MODALITÀ E LUOGO DI CONSEGNA

Le traverse dovranno essere consegnate franco piazzali di stazione in lotti di n° 3.000 cadauno al mese nei luoghi indicati di volta in volta dalle Ferrovie.

Il primo lotto di traverse dovrà essere consegnato entro 120 giorni naturali consecutivi a far tempo dalla data della firma del presente contratto.

Complessivamente le traverse dovranno essere scaricate nei piazzali di stazione e nelle quantità di seguito indicati:

- n° 12.731 a Genzano
- n° 8.899 a Pietragalla
- n° 938 ad Avigliano Lucania

e regolarmente accatastate secondo le regole dell'arte.

Le quantità mensili di cui sopra potranno subire variazioni in aumento o in diminuzione, a discrezione delle Ferrovie, in base alle esigenze di lavorazione.

Dette variazioni in aumento o in diminuzione non potranno, comunque, superare la percentuale del 20%.

Il passaggio di proprietà dalla Società alle Ferrovie del materiale oggetto della fornitura avverrà

tramite redazione di apposito “verbale di presa in consegna del materiale” da redigersi ad avvenuto scarico delle traverse da parte della Società presso le stazioni suddette.

Per quanto riguarda gli aspetti inerenti il “deposito fiduciario” si fa espresso riferimento all’articolo IV. del Capitolato Amministrativo allegato al presente contratto.

Art. 7 – COLLAUDO

I collaudi dovranno essere eseguiti nei tempi, nei modi e nei luoghi previsti dal Capitolato tecnico di produzione e fornitura (Allegato) e dalla Relazione tecnica illustrativa (Allegato).

Ai collaudi, da eseguirsi secondo le norme UNI citate nel suddetto Capitolato tecnico di produzione e fornitura, presenzieranno tecnici incaricati dalle Ferrovie ed eventualmente un tecnico designato dall’U.S.T.I.F. territorialmente competente.

Dei risultati di tutte le prove eseguite la Società dovrà fornire alle Ferrovie i relativi certificati in triplice copia.

Tutti gli oneri e spese relativi al personale delle Ferrovie e dell’eventuale presenza dei tecnici U.S.T.I.F. per le operazioni di collaudo sono a carico della Società.

Art. 8 – GARANZIE

La Società, per l’esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto, ha prestato garanzia mediante polizza fideiussoria n. rilasciata da – Agenzia di in data per l’importo di € (euro/..) pari al% ² dell’importo contrattuale al netto dell’IVA recante la: a) rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; b) rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile; c) operatività della garanzia medesima, entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta delle Ferrovie.

La garanzia potrà essere svincolata solo previo nulla-osta scritto della stazione appaltante.

² percentuale da determinarsi ai sensi dell’art. 113 del D.lgs. n. 163/06 e s.m.i. e da ridurre eventualmente del 50 % nel caso in cui all’aggiudicatario sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000;

Art. 9 – MODALITA' DI PAGAMENTO

I pagamenti saranno effettuati a 120 (centoventi) giorni dalla data della fattura a mezzo bonifico bancario con accredito sul conto corrente numero, intrattenuto dalla fornitrice con – Agenzia di (IBAN).

I pagamenti, comunque, potranno essere effettuati solo dopo che le Ferrovie avranno acquisito d'ufficio, dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio, il DURC della Società.

Art. 10 – REVISIONE PREZZI

Il prezzo della fornitura si intende fisso ed invariabile, non essendo ammessa la sua revisione.

Art. 11 – PENALITA'

Le penalità da applicare alle prestazioni di cui al presente contratto sono disciplinate all'Articolo VII dell'allegato Capitolato Amministrativo (All.).

Art. 12 – SUBAPPALTO

Non è ammesso il subappalto.³

ovvero

E' ammesso il subappalto delle seguenti prestazioni, ai sensi dell'Articolo XIII del Capitolato Amministrativo (All.):

.....

.....

Art. 13 – CLAUSOLA DI TRASPARENZA

La Società espressamente ed irrevocabilmente:

- dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;
- dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso imprese collegate o controllate, somme e/o altri corrispettivi a titolo di intermediazione o simili e comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;

³ In mancanza dell'apposita dichiarazione di subappalto in sede di presentazione di offerta;

- si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi in esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

Nel caso risultasse non conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del comma precedente, ovvero la Società non rispettasse gli impegni e gli obblighi in esso assunti per tutta la durata del presente contratto, lo stesso si intenderà automaticamente risolto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del codice civile, per fatto e colpa della Società stessa, che sarà conseguentemente tenuta al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione e cancellata dall'eventuale elenco istituito dalle Ferrovie per la individuazione dei fornitori e dei prestatori di servizio.

ART. 14 – CLAUSOLA DI AUDITING

La Società si impegna a consentire in ogni momento idonee verifiche da parte delle Ferrovie e/o soggetto terzo da questa incaricato presso i propri uffici e stabilimenti e presso i propri sub-fornitori interessati nelle prestazioni a fronte del presente contratto.

Art. 15 – RISOLUZIONE E SCIoglimento DEL CONTRATTO

Le Ferrovie si riservano il diritto di risolvere il presente contratto e di procedere all'esecuzione d'ufficio ed alla stipula di nuovo contratto di fornitura con altra Ditta, qualora la Società si renda colpevole di frode o negligenza grave oppure contravvenga agli obblighi e alle condizioni stipulate.

Le maggiori spese derivanti da tale eventualità saranno a carico della Società.

Art. 16 – CONTROVERSIE

In caso di controversie dipendenti dalla esecuzione della fornitura, il foro competente esclusivo è quello di Bari, con espressa esclusione di qualunque altro foro.

Art. 17 – ONERI

Le spese di stipulazione e di scritturazione relative al presente contratto, comprese quelle delle copie occorrenti ed ogni altra spesa inerente e conseguente al contratto stesso, ivi comprese quelle eventuali di registrazione e di quietanza, sono a carico della Società.

Il corrispettivo del prezzo contrattuale è al netto dell'Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.).

L'ammontare di detta imposta, da conteggiarsi con voce separata, sarà corrisposto alla Società come prescritto dalle norme di legge.

La Società dichiara, a tutti gli effetti di legge, che le prestazioni di cui al presente atto vengono effettuate nell'esercizio di impresa, giusta l'articolo 4 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e che, quindi, esse, ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 633/72, sono soggette all'IVA.

Il presente atto, avente per oggetto prestazioni il cui corrispettivo è soggetto all'IVA, è esente da registrazione fino al caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del T.U. delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986, e, ove ne venisse richiesta la registrazione, sarà assoggettato al pagamento dell'imposta fissa, come da disposto dell'art. 40 del citato T.U.

Art. 18 – FIGURE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Le parti stabiliscono che per l'esecuzione del presente contratto sono stati nominati da parte delle Ferrovie quale Responsabile del procedimento il dott. ing. Eduardo Messano e da parte della Società fornitrice quale Responsabile della fornitura il Al riguardo si conviene che gli stessi possono essere sostituiti in qualsiasi momento con obbligo di comunicazione scritta all'altra parte del nominativo dei nuovi responsabili. Le Ferrovie potranno richiedere alla Società fornitrice la sostituzione del Responsabile della fornitura.

Art. 19 – RISERVE

(eventualmente se ricorre il caso all'atto della stipula contrattuale)

Essendo ancora in corso gli accertamenti sulla veridicità dei requisiti generali autodichiarati per l'ammissione alla gara, il presente atto diventerà nullo *ipso jure* nel caso in cui le Ferrovie dovessero riscontrare dai successivi accertamenti dichiarazioni mendaci da parte della Società.

Inoltre, essendo in corso l'acquisizione del Nulla Osta antimafia/dell'Informativa antimafia (riportare la voce che ricorre in relazione all'importo del contratto), il presente contratto è stipulato sotto condizione risolutiva. Pertanto qualora da tale Informativa risultassero fatti impeditivi, il presente contratto si

intenderà privo di efficacia e nulla verrà corrisposto alla Società per le spese sostenute.

Bari,

PER LA SOCIETA'

PER LA FERROVIE

Elenco allegati al presente contratto:

All. n° 1

All. n° 2

All. n° 3

All. n° 4

All. n° 5

All. n° 6

All. n°

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 del Codice Civile la Società approva espressamente gli articoli 3-4-6-8-10-11-12-15 -16 - 18 e 19⁴ del presente contratto.

PER LA SOCIETA'

⁴ Se ricorre il caso dello stesso articolo 19.